

VERBALE DI INTESA
Tra
L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
e
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AREA DEL COMPARTO E LA RSU AZIENDALE

Il giorno 19 dicembre 2019, presso l'Aula Arlotti – Direzione Generale AOU Cona – ha avuto luogo l'incontro tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e le OO.SS. Area del Comparto e la RSU aziendale in merito alla proposta di parziale modifica della preintesa del 25.6.2019

Premesso che

In data 25.6.2019 l'Azienda ha portato alla sigla delle Rappresentanze sindacali la "preintesa all'accordo integrativo aziendale sui criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario e sui criteri per l'attribuzione delle indennità per particolari condizioni di lavoro e altre indennità professionali specifiche";

che la preintesa è stata siglata dalle OO.SS. FP CGIL, CISL FP, UIL FPL nonché dalla RSU aziendale secondo quanto indicato nella nota a verbale parte integrante delle preintesa; in particolare dette Rappresentanze sindacali, pur concordando con il contenuto della preintesa, non hanno sottoscritto i contenuti degli articoli 1 e 2 della parte relativa a "Criteri per l'attribuzione delle singole indennità";

considerato che

- nel periodo successivo alla sottoscrizione della preintesa sopra richiamata, l'Azienda ha svolto ulteriori approfondimenti sul dettato contrattuale di cui all'art. 86 CCNL 21.5.2018 e sviluppato riflessioni e considerazioni sul modello di programmazione turni adottato in Azienda;

- in data 15.9.2019 l'Azienda ha convocato nuovamente il tavolo sindacale al fine di concordare con le OO.SS un percorso di revisione parziale della preintesa, così come sinteticamente esposto nel verbale di intesa sottoscritto in pari data con le OO.SS. FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e la RSU aziendale;

- nel successivo incontro sindacale del 28.11.2019 l'Azienda ha esplicitato e motivato a tutte le Rappresentanze sindacali le proprie riflessioni e argomentazioni in relazione all'applicazione dell'art. 86 comma 3 e al parametro per il riconoscimento della indennità alle presenze di turno programmate sulla base modello di turno aziendale;

- una lineare applicazione dell'art. 86, comma 3 richiede infatti una preliminare definizione dei criteri abilitanti la corresponsione dell'indennità, dato che la disposizione contrattuale non precisa quale sia la base quantitativa a cui rapportare il 20%; limitandosi a metterla "in relazione al modello di turni adottato ...";

- considerato che il lavoro notturno altera il normale ritmo veglia sonno, le giornate lavorative da prendere in considerazione in un turno cosiddetto "in quinta", ai fini della maturazione del diritto alla corresponsione dell'indennità H24, sono n. 18, pari alla numerosità massima delle alternanze di turno presenti nel mese lavorativo, da mettere in rapporto con la misura percentuale prescritta dal Contratto;

Tutto ciò premesso e considerato,

LE PARTI CONCORDANO

A) La revisione parziale della preintesa del 25.6.2019, relativamente alla parte "Criteri per l'attribuzione

delle singole indennità", limitatamente all'articolo 1. *Indennità giornaliera per servizi articolati su 3 turni art. 86 comma 3 CCNL 21/05/2018* e all'articolo 2. *Indennità giornaliera per il personale operante su 2 turni in strutture attivate per almeno 12 ore giornaliere art. 86 c. 4 CCNL 21/05/2018*, così come di seguito viene riportato:

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE SINGOLE INDENNITA'

1. Indennità giornaliera per servizi articolati su 3 turni art. 86 comma 3 CCNL 21/05/2018

Al personale del ruolo sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C, D, ed operante su tre turni, per obiettive esigenze dell'Azienda, va corrisposta una indennità giornaliera pari a € 4,49.

L'indennità non spetta in caso di assenza a qualunque titolo, eccetto il riposo compensativo.

Detta l'indennità è corrisposta purché vi sia un'effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'azienda.

Il modello – base aziendale è quello cosiddetto "in quinta", in cui la matrice di turno si sviluppa in 5 giornate (mattina – pomeriggio – notte – smonto – riposo). Su tale riferimento le giornate da prendere in considerazione ai fini della maturazione del diritto diventano 18, che rappresenta la base su cui calcolare il 20% di alternanza dei turni. I requisiti minimi che abilitano al pagamento delle indennità, calcolati sulla base del modello di turno adottato nell'azienda, vengono quindi identificati con 3 mattine, 3 pomeriggi e 3 notti, in rapporto alle giornate di effettiva presenza.

Si concorda inoltre che qualora il personale assegnato ai servizi articolati su tre turni effettui, per il particolare assetto organizzativo della Struttura o a causa di particolari esigenze organizzative, un numero di turni che non rispetti i requisiti per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 3 dell'art. 86 (H24), al medesimo sarà erogata l'indennità di cui al comma 4 del medesimo articolo (H12), sempre che ricorrano le condizioni previste. In tal caso il turno notturno verrà computato come un pomeriggio ai soli fini di integrare il requisito minimo per il riconoscimento dell'indennità.

2. Indennità giornaliera per il personale operante su 2 turni in strutture attivate per almeno 12 ore giornaliere art. 86 c. 4 CCNL 21/05/2018

Al personale di tutti i ruoli dalla categoria A alla categoria D, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla programmazione dell'Azienda o dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in servizi diagnostici, va corrisposta una indennità pari a € 2,07.

Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato nei turni svolti di mattina e pomeriggio ovverosia almeno pari al 30%.

L'indennità viene corrisposta per giorno di presenza, escluse le assenze a qualsiasi titolo ad eccezione del riposo compensativo.

Nel rispetto delle esigenze organizzative dei Servizi e previa conforme autorizzazione del Responsabile di riferimento, è possibile che il personale delle UU.OO. possa essere suddiviso tramite modalità gestionali volte a soddisfare i parametri contrattuali sopra detti.

B) l'articolo 1. *Indennità giornaliera per servizi articolati su 3 turni art. 86 comma 3 CCNL 21/05/2018* e l'articolo 2. *Indennità giornaliera per il personale operante su 2 turni in strutture attivate per almeno 12 ore giornaliere art. 86 c. 4 CCNL 21/05/2018*, nella formulazione riportata al punto A), saranno inseriti nell'Accordo integrativo aziendale da trasmettere al Collegio Sindacale;


C) la modalità di cui ai punti precedenti avrà validità con decorrenza dal 1.1.2020.

Ferrara, 19 dicembre 2019





Letto, confermato e sottoscritto

Per la Delegazione di Parte Pubblica

Nome e Cognome	Ruolo	Firma
SAVINO IACOVIELLO	Dirigente Amm. VO	

Per le Rappresentanze Sindacali Area Comparto

Nome e Cognome	Sigla	Firma
ERIKA SALVIOLI	FPCGIL	
SONIA UCCELLATORI	CISL FP	
MAURO CHIARINI	UIL FPL	M. Chiarini
MONTORI EMANUELE	COORDINATORS RSU	